

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/828 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione ⁽²⁾ prevede che la Commissione valuti la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) sui trattori con una velocità massima di progetto compresa tra i 40 e i 60 km/h a partire dal 1° gennaio 2020. In seguito alla valutazione la Commissione ha concluso che l'esclusione di tali veicoli dalla prescrizione relativa agli ABS del regolamento delegato eviterebbe costi finanziari sproporzionati per l'industria e per gli utilizzatori finali che ritarderebbero l'uso efficace della tecnologia di frenatura più avanzata sul mercato. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione relativa agli ABS per questi veicoli.
- (2) Le condizioni di funzionamento dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione dovrebbero consentire un intervallo di pressione adeguato al progresso tecnico e prevedere le relative prove. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i valori limite della pressione.
- (3) Per consentire agli Stati membri e all'industria una transizione agevole al divieto d'uso dei raccordi idraulici del tipo a un condotto in applicazione delle prescrizioni relative alla frenatura del regolamento delegato (UE) 2015/68 ai trattori nuovi collegati a rimorchi già in servizio e tenendo in considerazione il tasso di rinnovo del parco di veicoli agricoli e forestali rimorchiati, l'applicazione delle prescrizioni transitorie relative ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/68.
- (5) Considerato che contiene diverse modifiche importanti del regolamento delegato (UE) 2015/68, che sono necessarie alla sua corretta applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68**

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

- 1) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 16***Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati**

1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024.
2. I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GUL 17 del 23.1.2015, pag. 1).

2) l'articolo 17 è così modificato:

- a) il secondo comma è soppresso;
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.»;

3) gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 2.2.1.21.2 è soppresso;

b) il punto 2.2.1.23 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.23. I trattori diversi da quelli di cui al punto 2.2.1.21.1 su cui sono montati sistemi di frenatura antibloccaggio devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XI.»;

c) al punto 2.2.2.15.1.1 le parole «Tale pressione non deve superare 11 500 kPa.» sono soppresse;

d) sono inseriti i seguenti punti 2.2.2.15.1.1.1 e 2.2.2.15.1.1.2:

2.2.2.15.1.1.1. Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica non deve superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo con una pressione massima di esercizio pari a 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2. Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica può superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta.»;

2) nell'allegato IV, parte C («Sistemi di frenatura idraulica a energia accumulata») è inserito il seguente punto 1.3.2.1.1:

«1.3.2.1.1. Nel caso di sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo dell'energia caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta, la pressione interna del dispositivo di accumulo dell'energia all'inizio della prova deve corrispondere alla pressione massima prevista dal fabbricante.»;

3) l'allegato XIII è così modificato:

a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. È possibile installare un raccordo idraulico del tipo a un condotto sui trattori muniti di uno dei seguenti elementi:

a) un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punto 2.1.4;

b) un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punti 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 e 2.1.5.1.3. In questo caso, al fine di evitare la presenza di più connettori dello stesso tipo, il connettore maschio del raccordo idraulico del tipo a un condotto può coincidere con il connettore maschio di cui all'allegato I, punto 2.1.5.1.1, purché le pressioni generate su tale connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.»;

b) sono inseriti i seguenti punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3:

«1.1.1. Se la condotta di comando e la condotta supplementare di un rimorchio sono collegate, la pressione pm generata deve essere conforme all'allegato II, appendice 1, diagramma 2.

1.1.2. Se è collegato un rimorchio con un raccordo idraulico del tipo a un condotto, la pressione pm generata deve essere conforme al punto 2 o al punto 3 del presente allegato.

1.1.3. La rilevazione di condotte collegate di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 deve essere effettuata con mezzi automatici.»
